

Edizione di martedì 2 Maggio 2023

IN DIRETTA

[Euroconference In Diretta puntata del 2 maggio 2023](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

[Aliquote da applicare in caso di demolizione e ricostruzione](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

[La Superace 2022 nel modello Redditi 2023](#)
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

DICHIARAZIONI

[Benefici premiali Isa anche per il periodo d'imposta 2022](#)
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Deducibilità del Tfr per gli Ias Adopter e impatto sul bilancio 2022](#)
di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

[La compilazione del Quadro RI nel modello Redditi SC 2023](#)
di Gennaro Napolitano

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 2 maggio 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari




L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Aliquote da applicare in caso di demolizione e ricostruzione

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Una società di costruzioni è proprietaria di alcuni fabbricati commerciali che intende demolire e ricostruire cambiandone la destinazione d'uso. I nuovi immobili saranno, pertanto, residenziali.

Seguendo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11028/2021, questa operazione è qualificabile come "nuova costruzione" con la possibilità di chiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% prevista nella Tabella A, Parte II, n. 39, D.P.R. 633/1972, invece che l'aliquota del 10% prevista per le demolizioni e ricostruzioni.

Concordate con questa impostazione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

La Superace 2022 nel modello Redditi 2023

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

È noto a tutti che il tema dell'**Ace Innovativa**, di cui al D.L. 73/2021 si è esaurito, nella generalità dei casi, con il **periodo d'imposta 2021**, trattandosi di una **agevolazione destinata a "premiare"** le imprese che, a fronte dell'evento pandemico, hanno deciso di dare vita ad una **ricalcitolizzazione**.

Da tale osservazione deriva il fatto che il **Modello Redditi 2023 non è affatto attrezzato ad accogliere il calcolo della cosiddetta SuperAce**, a differenza del Modello Redditi 2022 che invece lo era.

In realtà, nel periodo d'imposta 2022 si potrebbe avere una sorta di **"coda" della SuperAce 2021**, e ciò per effetto di una **recente presa di posizione della Agenzia delle Entrate** in relazione all'applicazione della agevolazione di cui al citato D.L. 73/2021 alle **società neocostituite nel 2020**.

La pronuncia è stata inserita in una **faq datata 5 aprile 2023**: il tema esposto riguarda quelle società che **in quanto costituite in prossimità della fine del 2020**, hanno deciso di individuare **quale primo esercizio sociale quello che chiude al 31.12.2021**.

L'[articolo 19 D.L. 73/2021](#) stabilisce che la cosiddetta SuperAce si applica al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**: ebbene, per le società neocostituite nel 2020 che abbiano scelto quale primo esercizio sociale quello che termina con il 31.12.2021, l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 è evidentemente l'**esercizio 2022**.

Ecco che allora le variazioni incrementalì tipiche della SuperAce, cioè i conferimenti in denaro (senza *pro rata temporis*) e l'utile 2021 destinato a riserva nel 2022 diventano **elementi computabili** (al netto dei decrementi per attribuzioni ai soci) **nel calcolo della variazione diminutiva del 15%**.

Per questi soggetti, tuttavia, il modello Redditi 2023 non è attrezzato per accogliere il dato della SuperAce e quindi nella citata faq, l'Agenzia ricorre ad un **escamotage per utilizzare il modello Redditi 2023** quale spazio dichiarativo per applicare la SuperAce.

Dal punto di vista pratico si **utilizzerà quale prospetto per eseguire il calcolo il modello Redditi 2022** (come semplice supporto per il calcolo); il dato così calcolato dovrà essere inserito nella

colonna 9 del rigo RS 113 (che normalmente sarebbe attrezzato per accogliere la variazione diminutiva dell'Ace ordinaria, cioè calcolata all'1.3%), ed infine per segnalare che tale modalità compilativa non è il frutto di un errore bensì di una scelta condivisa, occorre **segnalare il codice fiscale della società nella colonna 8 del medesimo rigo RS 113.**

Interessante è valutare se la procedura di fruizione della agevolazione SuperAce **tramite credito d'imposta** sia fruibile anche per l'ipotesi sopra descritta.

Un primo elemento favorevole alla risposta positiva si può ritrarre dallo stesso testo della Faq , in cui si afferma che l'agevolazione calcolata per il 2022, **per la quota non trasformata in credito d'imposta , va riportata ...:** e ciò indubbiamente lascia intendere che **sia possibile fruire anche nel 2022 del credito d'imposta.**

Se poi andiamo alla lettera del [Provvedimento n. 238235 del 17.09.2021](#), con cui è stata codificata la procedura per la trasformazione della variazione diminutiva in credito d'imposta, emerge, all'articolo 3.3. che: *"La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare tale termine cade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta".*

Posto che nel caso in esame siamo sicuramente di fronte ad un **periodo d'imposta non solare**, il termine per l'invio della comunicazione di trasformazione dovrebbe, quindi, scadere al 30.11.2023.

Sembra pertanto possibile la **trasformazione in credito d'imposta** anche per la SuperAce 2022, con la consueta procedura, e cioè l'attesa della risposta positiva entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra.

Dal punto di vista dell'esposizione del dato del credito nel modello Redditi 2023 si potrebbe utilizzare il **rgo 112 A**, indicando alla **colonna 7** il credito riconosciuto: sul punto vale la pena ricordare che le istruzioni segnalano di **non indicare il credito d'imposta se già indicato nella dichiarazione 2021**, ma nel caso in questione il credito non sarà stato indicato nel 2021 quindi l'inserimento in questa dichiarazione appare logico e coerente con le istruzioni.

Il tema della trasformazione della SuperAce in credito d'imposta ci permette di mettere a fuoco un'altra questione che spesso è oggetto di dubbi e quesiti degli operatori tributari: **se sia possibile ancora oggi trasformare la variazione diminutiva del 15% in credito d'imposta**, magari ipotizzando un ravvedimento operoso della dichiarazione modello Redditi 2022.

Sul punto chi scrive propende per la **risposta negativa**.

Tale affermazione poggia sul fatto che **il termine fissato per inviare l'istanza telematica** volta a comunicare alla Agenzia delle Entrate la volontà di trasformare la variazione diminutiva in

credito d'imposta è stato fissato in un arco temporale che andava dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, cioè il **30 novembre 2022**.

Spirata tale data la scelta di fruire della SuperAce quale variazione diminutiva si è cristallizzata nel modello Redditi e **non appare più possibile inviare alcuna comunicazione**.

Anche una dichiarazione integrativa/rettificativa appare **non legittima** posto che non siamo di fronte ad un errore o ad una mera omissione bensì di un eventuale “ripensamento” che non sembra disponibile al contribuente.

Peraltro un riflesso della scelta del credito d'imposta SuperAce vi sarà certamente nel modello Redditi 2023 anche nella ipotesi di **fruizione dell'Ace innovativa nei modi ordinari**, cioè per quei soggetti che hanno avuto un normale periodo d'imposta solare 01.01.2021/31.12.2021.

Infatti a fronte di una comunicazione telematica presentata entro il 30 novembre 2022, si sarà generato nell'esercizio 2022 il credito d'imposta da rilevare contabilmente nell'attivo patrimoniale.

Tale rilevazione, si ritiene, avverrà allocandolo nel **conto economico alla voce E 20 in avere**.

Non si tratta, infatti, di un credito d'imposta correlato specificamente a costi della Area B del conto economico (nel qual caso esso sarebbe inserito alla voce A 5) il che conduce alla imputazione del provento nella voce 20 del CE.

Va ricordato che in base all'[articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021](#), il credito in questione **non concorre alla formazione del reddito imponibile o dell'Irap**, e ciò comporta che sarà necessario rilevare una variazione diminutiva del provento stesso.

Nel medesimo modo, peraltro, verrà contabilizzato anche **l'eventuale credito d'imposta che deriva dalla eccedenza Ace** rispetto al reddito imponibile, eccedenza che può essere portata a nuovo o trasformata, appunto, in un credito d'imposta fruibile ai fini Irap, con un utilizzo scandito in 5 annualità.

DICHIARAZIONI

Benefici premiali Isa anche per il periodo d'imposta 2022

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E DEI SOCI

[Scopri di più >](#)

Con [provvedimento n. 140005/2023 del 27 aprile scorso](#) l'Agenzia delle entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale** cui sono collegati i benefici premiali (previsti dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#)), confermando l'impianto già applicabile per i periodi d'imposta precedenti.

Si ricorda che i benefici premiali previsti dalla citata norma di legge sono ottenibili solamente in presenza di un voto “minimo”, individuato dal [provvedimento direttoriale n. 140005/2023](#), almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:

- la possibilità di **compensazione del credito Iva per un importo fino ad euro 50.000** senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità (voto minimo pari a 8);
- l'**esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative** (voto minimo pari a 9);
- l'**esclusione dall'accertamento analitico presuntivo** (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la **franchigia di 2/3 del reddito** dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).

Il **provvedimento direttoriale del 27 aprile** scorso **conferma**, anche per il periodo d'imposta 2022 l'impostazione già applicata per i precedenti periodi d'imposta, compresa la possibilità di accedere ai benefici premiali anche per i contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d'imposta 2021 e per il 2022.

In particolare:

- **l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale Iva 2024 (per l'anno 2023) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2024 spetta anche ai contribuenti che con **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5** calcolato sulla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d'imposta 2021 e 2022 (lo stesso vale per l'esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2023 e dei primi tre trimestri 2024);
- **l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative** (dal periodo d'imposta 2022 è stata abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2021 e 2022 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- **l'esclusione all'applicazione dell'accertamento sintetico** (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2021 e 2022, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

Infine, per quanto riguarda il beneficio della **riduzione di un anno dei termini di accertamento**, il beneficio è calcolato solamente in via "puntuale" per l'anno 2022 senza possibilità di "mediare" i punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

In merito alla **fruibilità dei descritti benefici premiali**, l'Agenzia nella [circolare 20/E/2019](#) ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i **dati comunicati non sono corretti** con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale **compensazione** del credito Iva diviene indebita.

Tale circostanza **comporta il recupero del credito indebitamente compensato** oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la [risposta n. 31 del 6 febbraio 2020](#) l'Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella **tardiva** (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibilità del Tfr per gli las Adopter e impatto sul bilancio 2022

di Fabio Landuzzi



La contabilizzazione del **debito Tfr** per le imprese **las Adopter** comporta, ai sensi dello las 19, la rilevazione rispettivamente di **tre elementi**:

1. il c.d. "**service cost**" che viene imputato al conto economico ed è determinato stimando sulla base di tecniche attuariali l'importo dei benefici attesi dai dipendenti;
2. il c.d. "**interest cost**", anch'esso imputato al conto economico, il quale corrisponde alla componente di natura finanziaria derivante dall'attualizzazione del debito;
3. gli **utili o le perdite attuariali** che **non** sono rilevati nel **conto economico** della società, bensì nel prospetto denominato **OCI** (*Other Comprehensive Income*), e che misurano la rivalutazione del debito a causa di modifiche nelle **ipotesi attuariali** oppure rettifiche basate sull'esperienza passata.

Le somme così contabilizzate possono naturalmente divergere da quelle che sarebbero determinate secondo le **disposizioni civilistiche** dell'[articolo 2120 cod. civ.](#), e in ultima analisi il Tfr determinato secondo lo las 19 divergerà quindi dal debito reale della società verso i dipendenti (il Tfr civilistico).

Ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, D.M. 01.04.2009, n. 48, l'accantonamento Tfr per le imprese **las Adopter** è **deducibile**, ma per un ammontare **non superiore alla differenza** fra il **debito Tfr di fine esercizio calcolato ai sensi dell'articolo 2120 cod. civ.**, e il corrispondente **importo fiscalmente riconosciuto** che esisteva al **termine dell'esercizio precedente**, al netto degli utilizzi dell'anno; e, in ogni caso, la quota di accantonamento Tfr las deducibile non può essere **maggiore di quanto contabilizzato nell'anno**, tenendo conto a tale fine di **tutte le 3 componenti**: *service cost*, *interest cost* e differenze attuariali (queste ultime anche se transitate in OCI).

In questo contesto, accade ora che nei **bilanci del 2022**, dopo molti anni in cui l'importo del Tfr las era stato maggiore del Tfr civilistico, si sta osservando un fenomeno inverso: ossia, a causa della **componente attuariale**, si hanno molti casi in cui al 31 dicembre 2022 il **Tfr las si**

mostra inferiore al Tfr civilistico, il che innesca un tema di **potenziale assorbimento** delle differenze in eccesso registrate nei precedenti bilanci, e soprattutto oggetto nei precedenti esercizi di variazioni in aumento ai fini fiscali.

Infatti, l'eccesso del Tfr las non dedotto nell'anno della sua contabilizzazione, rispetto al suddetto limite massimo di deduzione, rappresentava una **differenza fiscale temporanea** destinata ad assorbirsi nel caso in cui si verificasse la situazione opposta, di **esubero del Tfr civilistico rispetto al Tfr las**, o in ultima analisi al momento della **cessazione di tutti i rapporti di lavoro** (va tenuto conto che il funzionamento del Tfr las avviene come noto “**per masse**” e non per individualità, diversamente dal Tfr civilistico).

Perciò, nel 2022, dato **l'effetto attuariale**, è piuttosto comune osservare addirittura che la situazione si inverte e che è il Tfr civilistico a fine esercizio a divenire inferiore al Tfr las; in questo caso, quindi, si avrà titolo di effettuare nel 2022 una **variazione in diminuzione dell'imponibile** per poter assorbire il delta fiscale pregresso.

Di contro, è tuttavia vero che questo effetto è come detto motivato dal **fenomeno attuariale**, così che sarà plausibile attendersi che in **OCI del 2022** sia stato rilevato un significativo **provento attuariale**, il quale dovrà essere oggetto di una **variazione in aumento** dell'imponibile, sterilizzando così tutto o in parte il riassorbimento della differenza esistente ad inizio anno.

Poi, ci si troverà in queste circostanze ad avere **a fine 2022 un Tfr civilistico maggiore di quello IAS** (che quindi risulterà essere a questo punto un valore interamente dedotto ai fini fiscali); la differenza dei due valori **non sarà stata dedotta** nel 2022 perché appunto **non avrà trovato capienza** sufficiente **nell'ammontare contabilizzato** nello stesso esercizio, poiché il *quantum* imputato a bilancio è comunque il limite massimo della deduzione fiscale del costo.

Il **valore fiscale da cui partire nel 2023** per determinare la quota deducibile in questo nuovo anno ex articolo 2, comma 4, D.M. 01.04.2009 n. 48, sarà quindi rappresentato dal **valore del Tfr las**, proprio perché sarà questo “*l'ammontare di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente*”.

Quanto poi alla **deduzione Irap**, alla luce della deducibilità di tutti i costi del personale dipendente assunto a tempo indeterminato, parrebbe valere il principio della **derivazione diretta dal bilancio** e quindi della deduzione piena del costo transitato nel bilancio las.

Tuttavia, va ricordata la risposta ad un'istanza di interpello non pubblicata che venne citata da Assonime nella **circolare 15/2019**, in cui l'Agenzia parrebbe riferire al comparto Irap gli **stessi criteri e i limiti anzidetti e valevoli per l'Ires**.

A tutto ciò, per complicare le cose, si aggiungerebbe poi il tema del costo **rilevato nel bilancio las ante 2015** – ossia prima della modifica normativa che ha reso deducibili tutti i costi del personale dipendente a tempo indeterminato – per un importo maggiore di quello del Tfr

civilistico; si tratterebbe, secondo questa tesi, di un costo che **non potrebbe essere riassorbito ai fini Irap** negli esercizi seguenti – come ad esempio, il 2022, comeabbiamo poc’anzi visto – perché si tratterebbe di un onere contabilizzato in un periodo in cui i costi del personale dipendente **non erano deducibili ai fini del tributo regionale**.

Questa posizione venne però **criticata da Assonime** e dalla dottrina in quanto è **molto penalizzante** per le imprese *las Adopter*, e anche per via di una **complicata gestione** di addirittura un triplo binario; la deduzione fiscale Irap dovrebbe seguire infatti lo schema sopra richiamato ai fini Ires, prescindendo dall’importo che fosse stato imputato in bilancio in un diverso periodo semplicemente come frutto della **tecnica contabile e attuariale** indicata dallo las 19.

DICHIARAZIONI

La compilazione del Quadro RI nel modello Redditi SC 2023

di Gennaro Napolitano

The graphic features a blue header bar with the text "Master di specializzazione" and a white main area with a blue border. In the center, the words "GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA" are written in large blue capital letters. Below them, a smaller blue button-like shape contains the text "Scopri di più >". The background has abstract blue and white geometric shapes.

Nell'ambito del **Modello Redditi Società di capitali (Redditi SC)**, da presentare nel 2023 per il periodo d'imposta 2022, il **Quadro RI** deve essere utilizzato per dichiarare l'**imposta sostitutiva** relativa ai **fondi pensione** aperti e interni e ai **contratti di assicurazione** con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali.

Si ricorda che la disciplina delle **forme pensionistiche complementari** è contenuta nel **D.Lgs. 252/2005**, il cui [articolo 17](#) detta le coordinate del relativo **regime tributario**, stabilendo, tra l'altro, che i **rendimenti finanziari** prodotti dalle forme pensionistiche complementari sono assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (da versare entro il 16 febbraio di ciascun anno) nella misura del **20%** sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta (si tratta del c.d. **sistema di tassazione per maturazione**).

Il **Quadro RI** è suddiviso in due **Sezioni**:

- **SEZIONE I**, denominata "**Fondi pensione**";
- **SEZIONE II**, denominata "**Contratti di assicurazione** di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 252/2005 e all'articolo 13, comma 2-bis, D. Lgs. 47/2000".

SEZIONE I – Fondi pensione

Il prospetto della **Sezione I** deve essere utilizzato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei **fondi pensione**.

Nel rigo **RI1** devono essere indicati:

- la **data di costituzione del fondo** (**colonna 1**);
- il **numero di iscrizione all'albo** (**colonna 2**).

Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ogni **linea di investimento**.

Nei righi **RI2** e **RI3**, strutturati in **28 campi**, devono essere indicati i seguenti dati:

1. **denominazione** della **linea di investimento** (*campo 1*);
2. **patrimonio netto** alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data (*campo 2*);
3. **imposta sostitutiva** versata e quella accantonata (*campo 3*);
4. ammontare complessivo delle **erogazioni** effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta (*campo 4*);
5. ammontare dei **contributi** versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento (*campo 5*);
6. **patrimonio netto** all'inizio del periodo d'imposta (*campo 6*);
7. ammontare complessivo dei **redditi soggetti a ritenuta**, dei **redditi esenti** o comunque **non soggetti a imposta** nonché dei **redditi di capitale** che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ma sui quali il prelievo non è stato effettuato (*campo 7*);
8. redditi derivanti dagli **investimenti esenti** ai fini dell'imposta sul reddito, che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva (*campo 8*);
9. importo pari al 37,50% del reddito (o della perdita) dei **titoli del debito pubblico** e degli altri titoli ad essi equiparati (*campo 9*);
10. ammontare del **credito d'imposta** pari al 15% dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR spettante per effetto del regime transitorio dell'[articolo 2, comma 77, D.L. 225/2010](#) (*campo 10*);
11. **risultato della gestione** maturato nel periodo d'imposta, **se positivo** (*campo 11*);
12. **risultato della gestione** maturato nel periodo d'imposta, **se negativo** (*campo 12*);
13. ammontare dell'**imposta sostitutiva dovuta**, pari al 20% dell'importo di campo 11 (*campo 13*);
14. ammontare complessivo delle **ritenute** e delle **imposte sostitutive** dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 7 (*campo 14*);
15. ammontare dell'**imposta sostitutiva dovuta** sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi versati) prestata allo stesso (*campo 15*);
16. ammontare del **risparmio d'imposta** risultante dall'esercizio precedente (*campo 16*);
17. ammontare dell'**imposta sostitutiva** pari allo **0,50%** applicata dai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti (*campo 17*);
18. ammontare dell'**imposta sostitutiva** pari all'**1,50%** applicata dai fondi pensione indicati nel punto precedente sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (*campo 18*);
19. **ammontare dell'imposta**, fino a concorrenza della differenza positiva tra l'importo indicato nel campo 13 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato nel campo

- 10) e quello indicato nel campo 16, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati negativi (*campo 19*);
20. **ammontare del credito d'imposta**, indicato nel rigo RX4 del quadro RX del Modello Redditi SC 2022 non utilizzato in compensazione (*campo 20*);
21. ammontare delle **imposte a credito** trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 13), 19 e 20 (*campo 21*);
22. eventuale **saldo** versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 13, per la quota riassorbita nell'anno), 19, 20 e 21; se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo successivo (*campo 22*);
23. ammontare delle **imposte eventualmente a credito** (indicato nel campo 22) utilizzato in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento (*campo 23*);
24. **differenza** tra l'importo eventualmente a credito di campo 22 e quello di campo 23; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX (*campo 24*);
25. **differenza** tra l'importo di campo 16 e quello di campo 13, qualora l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente (*campo 25*);
26. ammontare del **risparmio d'imposta** sul risultato negativo del periodo d'imposta indicato nel campo 12 (*campo 26*);
27. ammontare del **risparmio d'imposta accreditato** ad altre linee di investimento che nel periodo d'imposta hanno conseguito imponibili positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 (*campo 27*);
28. ammontare del **risparmio d'imposta** da utilizzare negli esercizi successivi, dato dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 e l'importo indicato nel campo 27 (*campo 28*).

SEZIONE II – Contratti di assicurazione

La **Sezione II** del **Quadro RI** deve essere utilizzata dalle **imprese di assicurazione** per dichiarare l'**imposta sostitutiva** relativa ai **contratti di assicurazione** con i quali vengono attuate le **forme pensionistiche individuali** (cfr. [articolo 13, comma 1, lett. b, D.Lgs. 252/2005](#)) e ai **contratti di rendita vitalizia** avente funzione previdenziale in via di costituzione (cfr. [articolo 13, comma 2-bis, D.Lgs. 47/2000](#)). Si ricorda che per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva è dovuta sul risultato netto maturato nel periodo d'imposta (determinato ai sensi dell'[articolo 17, comma 5, D.Lgs. 252/2005](#)).

La **Sezione** è composta da **due righi**:

- **RI10**, in cui inserire i dati relativi ai **contratti di assicurazione** con i quali vengono attuate le **forme pensionistiche individuali**;
- **RI11**, in cui inserire i dati relativi ai **contratti di rendita vitalizia** avente funzione previdenziale in via di costituzione.

Ognuno dei due righi è suddiviso in **quattro campi** in cui devono essere indicati i seguenti dati:

- importo complessivo dei **risultati positivi maturati nell'anno**, con la precisazione che ciascun risultato deve essere assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2022, relativo allo stesso assicurato (*campo 1*);
- importo complessivo dei **risultati negativi maturati nell'anno** (*campo 2*);
- ammontare dell'**imposta sostitutiva dovuta** (*campo 3*);
- **risultati negativi non compensati**, vale a dire l'importo indicato nel campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione (*campo 4*).